

Gazzetta ufficiale

L 306

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

55° anno
6 novembre 2012

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 1012/2012 della Commissione, del 5 novembre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento (CE) n. 1251/2008 per quanto riguarda l'elenco delle specie vettrici, le condizioni di polizia sanitaria e le condizioni di certificazione concernenti la sindrome ulcerativa epizootica e per quanto riguarda l'inserimento della Thailandia nell'elenco dei paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni di determinati pesci e prodotti della pesca verso l'Unione ⁽¹⁾** 1
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1013/2012 della Commissione, del 5 novembre 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 19

DECISIONI

2012/678/UE:

- ★ **Decisione delegata della Commissione, del 29 giugno 2012, sulle indagini e sulle ammende connesse alla manipolazione delle statistiche di cui al regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'effettiva applicazione della sorveglianza di bilancio nella zona euro** 21

2012/679/UE:

- ★ **Decisione di esecuzione della Commissione, del 31 ottobre 2012, che approva limitazioni alle autorizzazioni di biocidi contenenti difenacum notificata dalla Germania a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2012) 7568]**..... 26

Prezzo: 3 EUR

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1012/2012 DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento (CE) n. 1251/2008 per quanto riguarda l'elenco delle specie vettrici, le condizioni di polizia sanitaria e le condizioni di certificazione concernenti la sindrome ulcerativa epizootica e per quanto riguarda l'inserimento della Thailandia nell'elenco dei paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni di determinati pesci e prodotti della pesca verso l'Unione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, secondo comma,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, secondo comma,

vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie ⁽³⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, gli articoli 22 e 25 e l'articolo 61, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 ⁽⁴⁾ stabilisce i modelli di certificati sanitari per le importazioni nell'Unione di determinati animali acquatici e di prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

⁽¹⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

⁽²⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

⁽³⁾ GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27.

(2) Il modello di certificato sanitario per le importazioni dei prodotti della pesca destinati al consumo umano figurante nell'appendice IV dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 2074/2005 contiene un attestato sanitario relativo alle prescrizioni per le specie sensibili ad alcune malattie elencate nell'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE, tra cui la sindrome ulcerativa epizootica.

(3) Il regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici ⁽⁵⁾ fissa le condizioni di polizia sanitaria e le prescrizioni di certificazione per l'importazione nell'Unione di animali d'acquacoltura e dei relativi prodotti.

(4) L'allegato I del regolamento (CE) n. 1251/2008 contiene un elenco di specie vettrici delle malattie menzionate nell'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE. Le specie vettrici della sindrome ulcerativa epizootica sono attualmente comprese in tale elenco.

(5) L'allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008 contiene, tra l'altro, l'elenco di paesi terzi, territori, zone o compartimenti da cui è consentita l'importazione nell'Unione di pesci ornamentali sensibili a una o più malattie di cui all'allegato IV della direttiva 2006/88/CE e destinati agli impianti ornamentali chiusi.

(6) L'India e il Vietnam sono indicati in detto allegato come paesi tenuti ad applicare alle importazioni di specie di pesci sensibili alla sindrome ulcerativa epizootica disposizioni specifiche di polizia sanitaria volte ad eliminare i rischi di tale malattia.

⁽⁵⁾ GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41.

- (7) Inoltre, i modelli di certificati sanitari figuranti nell'allegato IV, parti A e B, del regolamento (CE) n. 1251/2008 contengono attestati sanitari relativi alle prescrizioni per le specie sensibili e per le specie vettrici di alcune malattie elencate nell'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE, tra cui la sindrome ulcerativa epizootica.
- (8) La direttiva 2006/88/CE, modificata dalla direttiva di esecuzione 2012/31/UE della Commissione ⁽¹⁾, non elenca più la sindrome ulcerativa epizootica (EUS) come malattia esotica nel suo allegato IV, parte II.
- (9) Per motivi di coerenza e di chiarezza della normativa dell'Unione, è opportuno modificare i regolamenti (CE) nn. 2074/2005 e 1251/2008 per sopprimere le disposizioni ivi contenute che fanno riferimento alla sindrome ulcerativa epizootica.
- (10) In seguito alla soppressione della sindrome ulcerativa epizootica dall'elenco figurante nell'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE, le disposizioni di polizia sanitaria corrispondenti applicabili all'India e al Vietnam sono diventate superflue e quindi occorre sopprimere questi paesi dall'elenco dei paesi tenuti ad applicare misure di polizia sanitaria specifiche per tale malattia agli animali acquatici destinati ad essere esportati nell'Unione.
- (11) La Thailandia è indicata nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008 come paese terzo da cui è autorizzata l'importazione nell'Unione di ciprinidi destinati all'allevamento, a zone di stabulazione, a peschiere e a impianti ornamentali aperti e chiusi. La Thailandia ha chiesto di essere inserita nell'allegato III affinché siano autorizzate anche le esportazioni di altre specie ittiche da questo paese terzo verso l'Unione.
- (12) L'Ufficio alimentare e veterinario (UAV) ha effettuato un'ispezione sulla salute degli animali acquatici in Thailandia nel novembre 2009. Le raccomandazioni formulate dall'UAV in seguito a tale ispezione sono state attuate in modo soddisfacente dall'autorità competente della Thailandia. È quindi opportuno autorizzare anche le importazioni di altre specie ittiche da tale paese terzo verso l'Unione. La voce relativa alla Thailandia nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008 va quindi modificata di conseguenza.
- (13) Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) nn. 2074/2005 e 1251/2008.
- (14) È opportuno prevedere misure transitorie per consentire agli Stati membri e all'industria di adottare le misure necessarie per conformarsi alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento.
- (15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'appendice IV dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 2074/2005 è sostituita dall'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Gli allegati I, III e IV del regolamento (CE) n. 1251/2008 sono modificati conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Per un periodo transitorio che va fino al 1° marzo 2013, le partite di animali acquatici accompagnate da certificati sanitari rilasciati in conformità ai modelli figuranti nell'allegato IV, parte A o B, del regolamento (CE) n. 1251/2008 e i prodotti della pesca accompagnati da certificati sanitari rilasciati in conformità al modello figurante nell'appendice IV dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 2074/2005, nella versione precedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, possono essere immessi sul mercato o introdotti nell'Unione a condizione che raggiungano il luogo di destinazione finale prima di tale data.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 297 del 26.10.2012, pag. 26.

ALLEGATO I

«Appendice IV dell'allegato VI

Modello di certificato sanitario per le importazioni di prodotti della pesca destinati al consumo umano

Certificato veterinario per l'UE

Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1 Speditore Nome Indirizzo Tel.		I.2 N. di riferimento del certificato		I.2.a		
			I.3 Autorità centrale competente				
			I.4 Autorità locale competente				
	I.5 Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.		I.6				
	I.7 Paese di origine	Codice ISO	I.8 Regione di origine	Codice	I.9 Paese di destinazione	Codice ISO	I.10
	I.11 Luogo di origine Nome Indirizzo		N. di riconoscimento		I.12		
	I.13 Luogo di carico		I.14 Data di partenza				
	I.15 Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale		I.16 PIF di entrata nell'UE		I.17		
	I.18 Descrizione della merce				I.19 Codice del prodotto (codice SA)		I.20 Quantità
	I.21 Temperatura del prodotto Ambiente <input type="checkbox"/> Di frigorifero <input type="checkbox"/> Di congelazione <input type="checkbox"/>				I.22 Numero di colli		
I.23 Numero del sigillo/container				I.24 Tipo di imballaggio			
I.25 Merce certificata per: Consumo umano <input type="checkbox"/>							
I.26				I.27 Per l'importazione/ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>			
I.28 Identificazione della merce Specie (nome scientifico) Natura della merce Tipo di trattamento N. di riconoscimento dello stabilimento Impianto di fabbricazione Numero di colli Peso netto							

PAESE		Prodotti della pesca	
	II	II.a Numero di riferimento del certificato	II.b
Parte II: Certificazione	II.1	<p>(1) Attestato sanitario</p> <p>Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) nn. 178/2002, 852/2004, 853/2004 e 854/2004 e certifica che i prodotti della pesca sopraindicati sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> — provengono da stabilimenti che applicano un programma basato sui principi HACCP, in conformità al regolamento (CE) n. 852/2004; — sono stati pescati e manipolati a bordo delle navi, sbarcati, manipolati e, se del caso, preparati, trasformati, congelati e scongelati in modo igienico, in conformità alle prescrizioni di cui all'allegato III, sezione VIII, capitoli da I a IV, del regolamento (CE) n. 853/2004; — soddisfano le norme sanitarie di cui all'allegato III, sezione VIII, capitolo V del regolamento (CE) n. 853/2004 e i criteri di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari; — sono stati imballati, immagazzinati e trasportati in conformità all'allegato III, sezione VIII, capitoli da VI a VIII del regolamento (CE) n. 853/2004; — recano una marchiatura conformemente all'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004; — sono rispettate le garanzie che coprono gli animali vivi e i relativi prodotti, se di acquacoltura, previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati in conformità alla direttiva 96/23/CE, in particolare all'articolo 29; e — hanno superato in modo soddisfacente i controlli ufficiali di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 854/2004. 	
	II.2	<p>(2) (4) Attestato di polizia sanitaria per pesci e crostacei di acquacoltura</p>	
	II.2.1	<p>(3) (4) [Prescrizioni per le specie sensibili a necrosi ematopoietica epizootica (EHN), sindrome di Taura e malattia della testa gialla]</p> <p>Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che gli animali di acquacoltura o i relativi prodotti indicati nella parte I del presente certificato:</p> <p>(5) provengono da un paese/territorio, una zona o un compartimento dichiarati indenni da (4) [necrosi ematopoietica epizootica (EHN)] (4) [sindrome di Taura] (4) [malattia della testa gialla] in conformità al capo VII della direttiva 2006/88/CE o alla relativa norma dell'OIE, dall'autorità competente del suo paese, in cui</p> <ul style="list-style-type: none"> i) le malattie in questione sono soggette all'obbligo di notifica all'autorità competente, che deve avviare immediatamente indagini qualora le venga comunicato il sospetto di infezioni, ii) tutte le specie introdotte sensibili alle malattie in questione provengono da un'area dichiarata indenne da tali malattie, e iii) le specie sensibili alle malattie in questione non sono vaccinate contro tali malattie.] 	
	II.2.2.	<p>(3) (4) [Prescrizioni per le specie sensibili a setticemia emorragica virale (VHS), necrosi ematopoietica infettiva (IHN), anemia infettiva dei salmoni (ISA), virus erpetico delle carpe koi (KHV) e malattia dei punti bianchi, destinate a Stati membri, zone o compartimenti dichiarati indenni dalle malattie o soggetti a un programma di sorveglianza o di eradicazione delle malattie in questione]</p> <p>Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che gli animali di acquacoltura o i relativi prodotti indicati nella parte I del presente certificato:</p> <p>(6) provengono da un paese/territorio, una zona o un compartimento dichiarati indenni da (4) [setticemia emorragica virale] (4) [necrosi ematopoietica infettiva] (4) [anemia infettiva dei salmoni] (4) [virus erpetico delle carpe koi] (4) [malattia dei punti bianchi] in conformità al capo VII della direttiva 2006/88/CE o alla relativa norma dell'OIE, dall'autorità competente del suo paese, in cui</p> <ul style="list-style-type: none"> i) le malattie in questione sono soggette all'obbligo di notifica all'autorità competente, che deve avviare immediatamente indagini qualora le venga comunicato il sospetto di infezioni, ii) tutte le specie introdotte sensibili alle malattie in questione provengono da un'area dichiarata indenne da tali malattie, e iii) le specie sensibili alle malattie in questione non sono vaccinate contro tali malattie.] 	
	II.2.3	<p>Prescrizioni in materia di trasporto e di etichettatura</p> <p>Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che:</p>	
	II.2.3.1	<p>gli animali d'acquacoltura sopraindicati sono trasportati in condizioni, qualità dell'acqua compresa, tali da non alterare il loro stato sanitario;</p>	
	II.2.3.2	<p>il container o la barca vivaio utilizzati per il trasporto sono stati puliti e disinfettati prima del carico o non sono stati utilizzati in precedenza; e</p>	

PAESE		Prodotti della pesca	
II	Informazioni sanitarie	II.a Numero di riferimento del certificato	II.b
II.2.3.3	<p>la partita è identificata mediante un'etichetta leggibile all'esterno del container o, se trasportata in una barca vivaio, nel manifesto di carico, che reca le informazioni pertinenti indicate nelle caselle da I.7 a I.11 della parte I del presente certificato, e la seguente dicitura:</p> <p>"⁽⁴⁾ [Pesci] ⁽⁴⁾ [Crostacei] destinati al consumo umano nell'Unione".</p> <p>Note</p> <p>Parte I:</p> <p>— Casella I.8.: Regione di origine: per i molluschi bivalvi congelati o trasformati indicare l'area di produzione.</p> <p>— Casella I.11.: Luogo di origine: nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione.</p> <p>— Casella I.15.: Numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o container e autocarri), numero del volo (aerei) o nome (navi). In caso di scarico e nuovo carico devono essere fornite informazioni distinte.</p> <p>— Casella I.19.: Utilizzare i codici appropriati del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane relativi alle seguenti voci: 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 05.11, 15.04, 1516, 1518, 1603, 1604, 1605 o 2106.</p> <p>— Casella I.23.: Identificazione del numero di container/sigillo: se il sigillo ha un numero di serie, deve essere indicato.</p> <p>— Casella I.28.: <i>Natura della merce</i>: specificare se di acquacoltura o di origine selvatica.</p> <p><i>Tipo di trattamento</i>: specificare se si tratta di un prodotto vivo, refrigerato, congelato o trasformato.</p> <p><i>Impianto di fabbricazione</i>: sono comprese navi officina, navi congelatore, depositi frigorifero, stabilimenti di trasformazione.</p> <p>Parte II:</p> <p>⁽¹⁾ La parte II.1 del presente certificato non si applica a paesi con condizioni speciali di certificazione in materia di sanità pubblica stabilite in accordi di equivalenza o in altre normative dell'Unione.</p> <p>⁽²⁾ La parte II.2 del presente certificato non si applica a:</p> <p>a) crostacei non vitali, vale a dire crostacei che non sono più in grado di sopravvivere come organismi viventi se riportati nell'habitat da cui sono stati prelevati,</p> <p>b) pesci macellati ed eviscerati prima della spedizione,</p> <p>c) animali di acquacoltura e relativi prodotti, commercializzati per il consumo umano senza ulteriore trasformazione, purché siano imballati in confezioni per la vendita al dettaglio conformi alle relative prescrizioni del regolamento (CE) n. 853/2004,</p> <p>d) crostacei destinati a stabilimenti di trasformazione riconosciuti a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE o a centri di spedizione, bacini di depurazione o impianti analoghi dotati di un sistema di trattamento delle acque reflue che renda inattivi gli agenti patogeni in causa o in cui le acque reflue siano sottoposte ad altri tipi di trattamento per ridurre ad un livello accettabile il rischio di trasmissione delle malattie nel sistema idrico naturale,</p> <p>e) crostacei destinati a un'ulteriore trasformazione prima del consumo umano, senza stoccaggio temporaneo sul luogo di trasformazione, imballati ed etichettati a tale scopo conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p>⁽³⁾ Le parti II.2.1 e II.2.2 del presente certificato si applicano solo alle specie sensibili a una o più delle malattie indicate nel titolo della parte in questione. Le specie sensibili sono elencate nell'allegato IV della direttiva 2006/88/CE.</p> <p>⁽⁴⁾ Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>⁽⁵⁾ Per le partite di specie sensibili a necrosi ematopoietica epizootica, sindrome di Taura e/o malattia della testa gialla, occorre conservare questa dichiarazione perché possa essere autorizzato il loro ingresso in qualsiasi parte dell'Unione.</p>		

PAESE		Prodotti della pesca	
II	Informazioni sanitarie	II.a Numero di riferimento del certificato	II.b
<p>(⁶) Perché possa essere autorizzato l'ingresso in uno Stato membro, una zona o un compartimento (caselle I.9 e I.10 della parte I del certificato) dichiarati indenni da setticemia emorragica virale, necrosi ematopoietica infettiva, anemia infettiva dei salmoni, virus erpetico delle carpe koi e malattia dei punti bianchi oppure soggetti a un programma di sorveglianza o eradicazione stabilito in conformità all'articolo 44, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2006/88/CE, occorre conservare una di queste dichiarazioni se la partita contiene specie sensibili alle malattie da cui è riconosciuta l'indennità o per cui si applicano i suddetti programmi. I dati sullo stato sanitario di ciascun allevamento e zona di molluschicoltura dell'Unione sono accessibili sul sito: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm.</p> <p>— Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello usato per le altre diciture contenute nel certificato.</p>			
<p>Ispettore ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p>Titolo e qualifica:</p> <p>Firma:»</p>			

ALLEGATO II

Gli allegati I, III e IV del regolamento (CE) n. 1251/2008 sono così modificati:

- 1) nell'allegato I è soppressa la voce relativa alla sindrome ulcerativa epizootica;
- 2) l'allegato III è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

Elenco di paesi terzi, territori, zone o compartimenti ⁽¹⁾

(articolo 10, paragrafo 1, e articolo 11)

Paese/territorio		Specie d'acquacoltura			Zona/compartimento	
Codice ISO	Nome	Pesce	Molluschi	Crostacei	Codice	Descrizione
AU	Australia	X ^(A)				
BR	Brasile	X ^(B)				
CA	Canada	X			CA 0 ^(C)	Intero territorio
					CA 1 ^(D)	British Columbia
					CA 2 ^(D)	Alberta
					CA 3 ^(D)	Saskatchewan
					CA 4 ^(D)	Manitoba
					CA 5 ^(D)	New Brunswick
					CA 6 ^(D)	Nova Scotia
					CA 7 ^(D)	Prince Edward Island
					CA 8 ^(D)	Terranova e Labrador
					CA 9 ^(D)	Yukon
					CA 10 ^(D)	Northwest Territories
CA 11 ^(D)	Nunavut					
CL	Cile	X ^(A)				Intero paese
CN	Cina	X ^(B)				Intero paese
CO	Colombia	X ^(B)				Intero paese
CG	Congo	X ^(B)				Intero paese
CK	Isole Cook	X ^(F)	X ^(F)	X ^(F)		Intero paese
HR	Croazia	X ^(A)				Intero paese

⁽¹⁾ Conformemente all'articolo 11 anche i pesci ornamentali che non sono di specie sensibili alle malattie elencate nell'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE e i molluschi e crostacei ornamentali destinati a impianti ornamentali chiusi possono essere importati nell'Unione da paesi terzi o territori che sono membri dell'Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE).

Paese/territorio		Specie d'acquacoltura			Zona/compartimento	
Codice ISO	Nome	Pesce	Molluschi	Crostacei	Codice	Descrizione
HK	Hong Kong	X ^(B)				Intero paese
ID	Indonesia	X ^(A)				Intero paese
IL	Israele	X ^(A)				Intero paese
JM	Giamaica	X ^(B)				Intero paese
JP	Giappone	X ^(B)				Intero paese
KI	Kiribati	X ^(F)	X ^(F)	X ^(F)		Intero paese
LK	Sri Lanka	X ^(B)				Intero paese
MH	Isole Marshall	X ^(F)	X ^(F)	X ^(F)		Intero paese
MK ^(E)	ex Repubblica jugoslava di Macedonia	X ^(B)				Intero paese
MY	Malaysia	X ^(B)				Malaysia occidentale peninsulare
NR	Nauru	X ^(F)	X ^(F)	X ^(F)		Intero paese
NU	Niue	X ^(F)	X ^(F)	X ^(F)		Intero paese
NZ	Nuova Zelanda	X ^(A)				Intero paese
PF	Polinesia francese	X ^(F)	X ^(F)	X ^(F)		Intero paese
PG	Papua Nuova Guinea	X ^(F)	X ^(F)	X ^(F)		Intero paese
PN	Isole Pitcairn	X ^(F)	X ^(F)	X ^(F)		Intero paese
PW	Palau	X ^(F)	X ^(F)	X ^(F)		Intero paese
RU	Russia	X ^(A)				Intero paese
SB	Isole Solomon	X ^(F)	X ^(F)	X ^(F)		Intero paese
SG	Singapore	X ^(B)				Intero paese
ZA	Sud Africa	X ^(A)				Intero paese
TW	Taiwan	X ^(B)				Intero paese
TH	Thailandia	X ^(A)				Intero paese
TR	Turchia	X ^(A)				Intero paese
TK	Tokelau	X ^(F)	X ^(F)	X ^(F)		Intero paese
TO	Tonga	X ^(F)	X ^(F)	X ^(F)		Intero paese
TV	Tuvalu	X ^(F)	X ^(F)	X ^(F)		Intero paese

Paese/territorio		Specie d'acquacoltura			Zona/compartimento	
Codice ISO	Nome	Pesce	Molluschi	Crostacei	Codice	Descrizione
US	Stati Uniti ^(c)	X		X	US 0 ^(c)	Intero paese
		X			US 1 ^(d)	Tutto il paese, tranne gli stati seguenti: New York, Ohio, Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin, Minnesota e Pennsylvania
			X		US 2	Humboldt Bay (California)
					US 3	Netarts Bay (Oregon)
					US 4	Wilapa Bay, Totten Inlet, Oakland Bay, Quilcence Bay e Dabob Bay (Washington)
				US 5	NELHA (Hawaii)	
WF	Wallis e Futuna	X ^(f)	X ^(f)	X ^(f)		Intero paese
WS	Samoa	X ^(f)	X ^(f)	X ^(f)		Intero paese

^(a) Applicabile a tutte le specie di pesci.

^(b) Applicabile unicamente ai ciprinidi.

^(c) Non applicabile alle specie di pesci sensibili o vettrici della setticemia emorragica virale in conformità all'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE.

^(d) Applicabile unicamente alle specie di pesci sensibili o vettrici della setticemia emorragica virale in conformità all'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE.

^(e) Codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la denominazione definitiva del paese che verrà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso sulla questione alle Nazioni Unite.

^(f) Applicabile unicamente alle importazioni di pesci ornamentali di specie non sensibili alle malattie elencate nell'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE e di molluschi e crostacei ornamentali destinati a impianti ornamentali chiusi.

^(g) Ai fini del presente regolamento gli Stati Uniti includono Portorico, Isole Vergini americane, Samoa americane, Guam e Isole Marianne settentrionali.»

PAESE		Animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, a zone di stabulazione, a peschiere e a impianti ornamentali aperti	
	II	II.a Numero di riferimento del certificato	II.b
Parte II: Certificazione	II.1	Prescrizioni generali	
		Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che gli animali d'acquacoltura indicati nella parte I del presente certificato:	
	II.1.1	sono stati esaminati entro le 72 ore precedenti il carico e non presentavano segni clinici di malattia;	
	II.1.2	non sono soggetti a divieti per motivi di un aumento inspiegabile del tasso di mortalità;	
	II.1.3	non sono destinati ad essere distrutti o macellati per eradicare malattie; e	
	II.1.4	sono originari di allevamenti di acquacoltura soggetti alla supervisione dell'autorità competente;	
	II.1.5	⁽¹⁾ [nel caso di molluschi, sono stati sottoposti ad un'ispezione visiva individuale per ogni parte della partita e non sono state individuate specie di molluschi diverse da quelle specificate nella parte I del certificato.]	
	II.2	⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾ [Prescrizioni per specie sensibili a necrosi ematopoietica epizootica (EHN), Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus, Mikrocytos mackini, sindrome di Taura e/o malattia della testa gialla]	
		Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che gli animali di acquacoltura sopraindicati:	
		⁽¹⁾ ⁽⁵⁾ [provengono da un paese/territorio, una zona o un compartimento dichiarati indenni da ⁽¹⁾ [necrosi ematopoietica epizootica (EHN)] ⁽¹⁾ [Bonamia exitiosa] ⁽¹⁾ [Perkinsus marinus] ⁽¹⁾ [Mikrocytos mackini] ⁽¹⁾ [sindrome di Taura] ⁽¹⁾ [malattia della testa gialla] in conformità al capo VII della direttiva 2006/88/CE del Consiglio o alla relativa norma dell'OIE, dall'autorità competente del paese di origine, in cui	
		i) le malattie in questione sono soggette all'obbligo di notifica all'autorità competente, che deve avviare immediatamente un'indagine qualora sia comunicato il sospetto di infezioni,	
		ii) tutte le specie introdotte sensibili alle malattie in questione provengono da un'area dichiarata indenne da tali malattie e	
		iii) le specie sensibili alle malattie in questione non sono vaccinate contro tali malattie.]	
		oppure ⁽¹⁾ ⁽³⁾ ⁽⁵⁾ [nel caso di animali acquatici selvatici, sono stati sottoposti a quarantena conformemente alla decisione 2008/946/CE.]]	
	II.3	⁽¹⁾ ⁽⁴⁾ [Prescrizioni per le specie vettrici di necrosi ematopoietica epizootica (EHN), Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus, Mikrocytos mackini, sindrome di Taura e/o malattia della testa gialla]	
		Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che gli animali di acquacoltura sopraindicati, che sono da considerare possibili specie vettrici di ⁽¹⁾ [necrosi ematopoietica epizootica (EHN)], ⁽¹⁾ [Bonamia exitiosa] ⁽¹⁾ [Perkinsus marinus] ⁽¹⁾ [Mikrocytos mackini] ⁽¹⁾ [sindrome di Taura] ⁽¹⁾ [malattia della testa gialla] in quanto sono specie elencate alla colonna 2 e soddisfano le condizioni di cui alla colonna 3 della tabella dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1251/2008:	
		⁽¹⁾ ⁽⁵⁾ [provengono da un paese/territorio, una zona o un compartimento dichiarati indenni da ⁽¹⁾ [necrosi ematopoietica epizootica (EHN)] ⁽¹⁾ [Bonamia exitiosa] ⁽¹⁾ [Perkinsus marinus] ⁽¹⁾ [Mikrocytos mackini] ⁽¹⁾ [sindrome di Taura] ⁽¹⁾ [malattia della testa gialla] in conformità al capo VII della direttiva 2006/88/CE del Consiglio o alla relativa norma dell'OIE, dall'autorità competente del paese di origine, in cui	
		i) le malattie in questione sono soggette all'obbligo di notifica all'autorità competente, che deve avviare immediatamente un'indagine qualora sia comunicato il sospetto di infezioni,	
		ii) tutte le specie introdotte sensibili alle malattie in questione provengono da un'area dichiarata indenne da tali malattie e	
		iii) le specie sensibili alle malattie in questione non sono vaccinate contro tali malattie.]	
		oppure ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾ [sono stati sottoposti a quarantena conformemente alla decisione 2008/946/CE.]]	
	II.4	⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾ [Prescrizioni per le specie sensibili a setticemia emorragica virale (VHS), necrosi ematopoietica infettiva (IHN), anemia infettiva del salmone (ISA), virus erpetico delle carpe koi (KHV), Marteilia refringens, Bonamia ostreae e/o malattia dei punti bianchi]	
		Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che gli animali di acquacoltura sopraindicati:	
		⁽¹⁾ ⁽⁶⁾ [provengono da un paese/territorio, una zona o un compartimento dichiarati indenni da ⁽¹⁾ [setticemia emorragica virale (VHS)] ⁽¹⁾ [necrosi ematopoietica infettiva (IHN)] ⁽¹⁾ [anemia infettiva del salmone (ISA)] ⁽¹⁾ [virus erpetico delle carpe koi (KHV)] ⁽¹⁾ [Marteilia refringens] ⁽¹⁾ [Bonamia ostreae] ⁽¹⁾ [malattia dei punti bianchi] in conformità al capo VII della direttiva 2006/88/CE o alla relativa norma dell'OIE, dall'autorità competente del suo paese, in cui	
		i) le malattie in questione sono soggette all'obbligo di notifica all'autorità competente, che deve avviare immediatamente un'indagine qualora sia comunicato il sospetto di infezioni,	
		ii) tutte le specie introdotte sensibili alle malattie in questione provengono da un'area dichiarata indenne da tali malattie e	

PAESE		Animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, a zone di stabulazione, a peschiere e a impianti ornamentali aperti	
II	Informazioni sanitarie	II.a Numero di riferimento del certificato	II.b
	<p>iii) le specie sensibili alle malattie in questione non sono vaccinate contro tali malattie]</p> <p><i>oppure</i> ⁽¹⁾⁽³⁾⁽⁶⁾ [nel caso di animali acquatici selvatici, sono stati sottoposti a quarantena conformemente alla decisione 2008/946/CE.]]</p>		
II.5	<p>⁽¹⁾⁽⁴⁾ [Prescrizioni per le specie vettrici di setticemia emorragica virale (VHS), necrosi ematopoietica infettiva (IHN), anemia infettiva del salmone (ISA), virus erpetico delle carpe koi (KHV), <i>Marteilia refringens</i>, <i>Bonamia ostreae</i> e/o malattia dei punti bianchi</p> <p>Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che gli animali di acquacoltura sopraindicati, che sono da considerare possibili specie vettrici di ⁽¹⁾ [setticemia emorragica virale (VHS)] ⁽¹⁾ [necrosi ematopoietica infettiva (IHN)] ⁽¹⁾ [anemia infettiva del salmone (ISA)] ⁽¹⁾ [virus erpetico delle carpe koi (KHV)] ⁽¹⁾ [<i>Marteilia refringens</i>] ⁽¹⁾ [<i>Bonamia ostreae</i>] ⁽¹⁾ [malattia dei punti bianchi], in quanto sono specie elencate alla colonna 2 e soddisfano le condizioni di cui alla colonna 3 della tabella dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1251/2008:</p> <p>⁽¹⁾⁽⁶⁾ [provengono da un paese/territorio, una zona o un compartimento dichiarati indenni da ⁽¹⁾ [setticemia emorragica virale (VHS)] ⁽¹⁾ [necrosi ematopoietica infettiva (IHN)] ⁽¹⁾ [anemia infettiva del salmone (ISA)] ⁽¹⁾ [virus erpetico delle carpe koi (KHV)] ⁽¹⁾ [<i>Marteilia refringens</i>] ⁽¹⁾ [<i>Bonamia ostreae</i>] ⁽¹⁾ [malattia dei punti bianchi] in conformità al capo VII della direttiva 2006/88/CE o alla relativa norma dell'OIE, dall'autorità competente del paese di origine, in cui</p> <p>i) le malattie in questione sono soggette all'obbligo di notifica all'autorità competente, che deve avviare immediatamente un'indagine qualora sia comunicato il sospetto di infezioni,</p> <p>ii) tutte le specie introdotte sensibili alle malattie in questione provengono da un'area dichiarata indenne da tali malattie e</p> <p>iii) le specie sensibili alle malattie in questione non sono vaccinate contro tali malattie.]</p> <p><i>oppure</i> ⁽¹⁾⁽⁶⁾ [sono stati sottoposti a quarantena conformemente alla decisione 2008/946/CE.]]</p>		
II.6	<p>Prescrizioni in materia di trasporto e di etichettatura</p> <p>Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che:</p>		
II.6.1	gli animali di acquacoltura sopraindicati sono trasportati in condizioni, qualità dell'acqua compresa, tali da non alterare il loro stato sanitario;		
II.6.2	il container o la barca vivaio utilizzati per il trasporto sono stati puliti e disinfettati prima del carico o non sono stati utilizzati in precedenza; e		
II.6.3	la partita è identificata mediante un'etichetta leggibile all'esterno del container o, se trasportata in una barca vivaio, nel manifesto di carico, che reca le informazioni pertinenti indicate nelle caselle da I.7 a I.13 della parte I del presente certificato, e la seguente dicitura:		
	<p>⁽¹⁾ ["⁽¹⁾ [Pesci] ⁽¹⁾ [Molluschi] ⁽¹⁾ [Crostacei] ⁽¹⁾ [selvatici] destinati all'allevamento nell'Unione europea"]</p> <p><i>oppure</i> ⁽¹⁾ ["⁽¹⁾ [Molluschi] ⁽¹⁾ [selvatici] destinati alla stabulazione nell'Unione europea"],</p> <p><i>oppure</i> ⁽¹⁾ ["⁽¹⁾ [Pesci] ⁽¹⁾ [Molluschi] ⁽¹⁾ [Crostacei] ⁽¹⁾ [selvatici] destinati a peschiere nell'Unione europea"]</p> <p><i>oppure</i> ⁽¹⁾ ["⁽¹⁾ [Pesci] ⁽¹⁾ [Molluschi] ⁽¹⁾ [Crostacei] ⁽¹⁾ [ornamentali] destinati a impianti ornamentali aperti nell'Unione europea"]</p> <p><i>oppure</i> ⁽¹⁾⁽³⁾ ["⁽¹⁾ [Pesci] ⁽¹⁾ [Molluschi] ⁽¹⁾ [Crostacei] ⁽¹⁾ [selvatici] destinati alla quarantena nell'Unione europea"].</p>		
II.7	<p>⁽¹⁾⁽⁷⁾ [Prescrizioni per le specie sensibili a viremia primaverile della carpa (SVC), nefrobatteriosi (BKD), necrosi pancreatica infettiva (IPN) e infezione da <i>Gyrodactylus salaris</i> (GS)</p> <p>Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che gli animali di acquacoltura sopraindicati:</p> <p>⁽¹⁾ [provengono da un paese/territorio o una sua parte, in cui:</p> <p>a) ⁽¹⁾ [viremia primaverile della carpa (SVC)] ⁽¹⁾ [<i>Gyrodactylus salaris</i> (GS)] ⁽¹⁾ [nefrobatteriosi (BKD)] ⁽¹⁾ [necrosi pancreatica infettiva (IPN)] sono soggette all'obbligo di notifica all'autorità competente, che deve avviare immediatamente un'indagine qualora sia comunicato il sospetto di infezioni,</p> <p>b) tutti gli animali di acquacoltura di specie sensibili alle malattie in questione, introdotti in tale paese/territorio o in una sua parte, soddisfano le prescrizioni di cui alla parte II.7 del presente certificato,</p> <p>c) le specie sensibili alle malattie in questione non sono vaccinate contro tali malattie e</p> <p>d) ⁽¹⁾ [che relativamente a ⁽¹⁾ [necrosi pancreatica infettiva (IPN)] ⁽¹⁾ [nefrobatteriosi (BKD)], soddisfa condizioni di indennità da malattia equivalenti a quelle stabilite nel capo VII della direttiva 2006/88/CE.]</p>		

Animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, a zone di stabulazione, a peschiere e a impianti ornamentali aperti			
PAESE	II Informazioni sanitarie	II.a Numero di riferimento del certificato	II.b
	<p><i>e/o</i> ⁽¹⁾ [che relativamente a ⁽¹⁾ [viremia primaverile della carpa (SVC)] ⁽¹⁾ [Gyrodactylus salaris (GS)], soddisfa le condizioni di indennità da malattia stabilite dalla relativa norma dell'OIE.]</p> <p><i>e/o</i> ⁽¹⁾ [che relativamente a ⁽¹⁾ [viremia primaverile della carpa (SVC)] ⁽¹⁾ [necrosi pancreatica infettiva (IPN)] ⁽¹⁾ [nefro batteriosi (BKD)], comprende una singola azienda che sotto la sorveglianza dell'autorità competente:</p> <p style="margin-left: 20px;">i) è stata svuotata, pulita e disinfettata e sottoposta a vuoto sanitario per almeno 6 settimane,</p> <p style="margin-left: 20px;">ii) è stata ripopolata con animali provenienti da aree certificate come indenni dalla malattia in questione da parte dell'autorità competente.]]</p> <p><i>e/o</i> ⁽¹⁾ [nel caso di animali acquatici selvatici sensibili a ⁽¹⁾ [viremia primaverile della carpa (SVC)] ⁽¹⁾ [necrosi pancreatica infettiva (IPN)] ⁽¹⁾ [nefro batteriosi (BKD)], sono stati sottoposti a quarantena in condizioni almeno equivalenti a quelle fissate dalla decisione 2008/946/CE.]</p> <p><i>e/o</i> ⁽¹⁾ [nel caso di partite soggette alle prescrizioni relative a <i>Gyrodactylus salaris</i> (GS), sono state mantenute, immediatamente prima dell'esportazione, in acqua con una salinità pari ad almeno 25 parti per mille per un periodo ininterrotto di almeno 14 giorni e nessun altro animale acquatico vivo delle specie sensibili a <i>Gyrodactylus salaris</i> (GS) è stato introdotto in quel periodo.]</p> <p><i>e/o</i> ⁽¹⁾ [nel caso di uova di pesci embrionate soggette alle prescrizioni relative a <i>Gyrodactylus salaris</i> (GS), sono state disinfettate con un metodo dimostratosi efficace contro <i>Gyrodactylus salaris</i> (GS).]]</p>		
	<p>Note</p> <p>Parte I:</p> <p>— Casella I.19: Utilizzare i codici appropriati del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane relativi alle seguenti voci: 0301, 0306, 0307, 0308 o 0511.</p> <p>— Caselle I.20 e I.28: Per quanto riguarda la quantità, indicare il numero totale in kg, fuorché per i pesci ornamentali.</p> <p>— Casella I.25: Indicare l'opzione "Allevamento" se gli animali sono destinati all'allevamento, "Stabulazione in acqua" se sono destinati alla stabulazione, "Animali da compagnia" per gli animali acquatici ornamentali destinati alla rivendita in negozi di animali da compagnia o imprese simili, "Circo/esposizione" per gli animali acquatici ornamentali destinati ad acquari d'esposizione o imprese simili senza fini di rivendita, "Quarantena" se gli animali di acquacoltura sono destinati a un impianto di quarantena e "Altro" se sono destinati a peschiere.</p> <p>Parte II:</p> <p>⁽¹⁾ Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>⁽²⁾ Le parti II.2 e II.4 del presente certificato si applicano solo alle specie sensibili a una o più delle malattie indicate nel titolo della parte in questione. Le specie sensibili sono elencate nell'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE.</p> <p>⁽³⁾ Le partite di animali acquatici selvatici possono essere importate indipendentemente dalle prescrizioni delle parti II.2 e II.4 del presente certificato se sono destinate a un impianto di quarantena conforme alle prescrizioni stabilite dalla decisione 2008/946/CE.</p> <p>⁽⁴⁾ Le parti II.3 e II.5 del presente certificato si applicano solo alle specie vettrici di una o più delle malattie indicate nel titolo. Le possibili specie vettrici e le condizioni in cui le partite di tali specie vanno considerate specie vettrici sono elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1251/2008. Indipendentemente dalle prescrizioni delle parti II.3 e II.5, le partite di possibili specie vettrici possono essere importate se non sono soddisfatte le condizioni stabilite nella colonna 4 della tabella dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1251/2008 o se esse sono destinate a un impianto di quarantena conforme alle prescrizioni stabilite dalla decisione 2008/946/CE.</p> <p>⁽⁵⁾ Perché possa essere autorizzato l'ingresso nell'Unione, occorre conservare una di queste dichiarazioni se le partite contengono specie sensibili o vettrici di necrosi ematopoietica epizootica (EHN), Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus, Mikrocytos mackini, sindrome di Taura e/o malattia della testa gialla.</p> <p>⁽⁶⁾ Perché possa essere autorizzato l'ingresso in uno Stato membro, una zona o un compartimento dichiarati indenni da setticemia emorragica virale (VHS), necrosi ematopoietica infettiva (IHN), anemia infettiva dei salmoni (ISA), virus erpetico delle carpe koi (KHV), Marteilia refringens, Bonamia ostreae o malattia dei punti bianchi oppure soggetti a un programma di sorveglianza o eradicazione stabilito conformemente all'articolo 44, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2006/88/CE, occorre conservare una di queste dichiarazioni se la partita contiene specie sensibili o vettrici delle malattie da cui è riconosciuta l'indennità o per cui si applicano i suddetti programmi. I dati sullo stato sanitario di ciascun allevamento o zona di molluschicoltura nell'Unione sono accessibili sul sito: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm</p> <p>⁽⁷⁾ La parte II.7 del presente certificato si applica solo alle partite destinate a uno Stato membro o a una sua parte considerati indenni da malattia o soggetti a un programma approvato dalla decisione 2010/221/UE per quanto riguarda SVC, BKD, IPN o GS, e se la partita comprende specie elencate nell'allegato II, parte C, in quanto sensibili alle malattie da cui è riconosciuta l'indennità o per cui si applicano i suddetti programmi.</p> <p>La parte II.7 si applica anche alle partite di pesci di qualsiasi specie provenienti da acque in cui sono presenti le specie sensibili ad infezione da GS elencate nell'allegato II, parte C, se tali partite sono destinate ad uno Stato membro, o una sua parte, elencati nell'allegato I della decisione 2010/221/UE in quanto indenni da GS.</p>		

PAESE**Animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, a zone di stabulazione, a peschiere e a impianti ornamentali aperti**

II Informazioni sanitarie	II.a Numero di riferimento del certificato	II.b						
<p>Le partite di animali acquatici selvatici cui si applicano le prescrizioni relative a SVC, IPN e/o BKD possono essere importate indipendentemente dalle prescrizioni della parte II.7 del presente certificato se sono destinate ad un impianto di quarantena conforme alle prescrizioni stabilite dalla decisione 2008/946/CE.</p> <p>— Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello usato per le altre diciture contenute nel certificato.</p>								
<p>Ispettore ufficiale</p> <table><tr><td data-bbox="217 618 528 645">Nome e cognome (in stampatello):</td><td data-bbox="1083 618 1238 645">Titolo e qualifica:</td></tr><tr><td data-bbox="217 674 264 696">Data:</td><td data-bbox="1083 674 1139 696">Firma:</td></tr><tr><td data-bbox="217 725 285 748">Timbro:</td><td></td></tr></table>			Nome e cognome (in stampatello):	Titolo e qualifica:	Data:	Firma:	Timbro:	
Nome e cognome (in stampatello):	Titolo e qualifica:							
Data:	Firma:							
Timbro:								

PAESE		Animali acquatici ornamentali destinati ad impianti ornamentali chiusi	
	II Informazioni sanitarie	II.a Numero di riferimento del certificato	II.b
Parte II: Certificazione	II.1 Prescrizioni generali		
	Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che gli animali acquatici ornamentali indicati nella parte I del presente certificato:		
	II.1.1	sono stati esaminati entro le 72 ore precedenti il carico e non presentavano segni clinici di malattia;	
	II.1.2	non sono soggetti a divieti per motivi di un aumento inspiegabile del tasso di mortalità; e	
	II.1.3	non sono destinati a essere distrutti o macellati per eradicare malattie.	
II.2	<p>⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾ [Prescrizioni per specie sensibili a necrosi ematopoietica epizootica (EHN), Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus, Mikrocytos mackini, sindrome di Taura e/o malattia della testa gialla]</p> <p>Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che gli animali acquatici ornamentali sopraindicati:</p> <p>⁽¹⁾ ⁽⁴⁾ [provengono da un paese/territorio, una zona o un compartimento dichiarati indenni da ⁽¹⁾ [necrosi ematopoietica epizootica (EHN)] ⁽¹⁾ [Bonamia exitiosa] ⁽¹⁾ [Perkinsus marinus] ⁽¹⁾ [Mikrocytos mackini] ⁽¹⁾ [sindrome di Taura] ⁽¹⁾ [malattia della testa gialla] in conformità al capo VII della direttiva 2006/88/CE del Consiglio o alla relativa norma dell'OIE, dall'autorità competente del paese di origine, in cui</p> <p>i) le malattie in questione sono soggette all'obbligo di notifica all'autorità competente, che deve avviare immediatamente un'indagine qualora sia comunicato il sospetto di infezioni;</p> <p>ii) tutte le specie introdotte sensibili alle malattie in questione provengono solo da un'area dichiarata indenne da tali malattie; e</p> <p>iii) le specie sensibili alle malattie in questione non sono vaccinate contro tali malattie]</p> <p><i>oppure</i> ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ [sono stati sottoposti a quarantena conformemente alla decisione 2008/946/CE].]</p>		
II.3	<p>⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾ [Prescrizioni per le specie sensibili a setticemia emorragica virale (VHS), necrosi ematopoietica infettiva (IHN), anemia infettiva del salmone (ISA), virus erpetico delle carpe koi (KHV), Marteilia refringens, Bonamia ostreae e/o malattia dei punti bianchi]</p> <p>Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che gli animali acquatici ornamentali sopraindicati:</p> <p>⁽¹⁾ ⁽⁵⁾ [provengono da un paese/territorio, una zona o un compartimento dichiarati indenni da ⁽¹⁾ [VHS] ⁽¹⁾ [IHN] ⁽¹⁾ [ISA] ⁽¹⁾ [KHV] ⁽¹⁾ [Marteilia refringens] ⁽¹⁾ [Bonamia ostreae] ⁽¹⁾ [malattia dei punti bianchi] in conformità al capo VII della direttiva 2006/88/CE o alla relativa norma dell'OIE, dall'autorità competente del paese di origine, in cui</p> <p>i) le malattie in questione sono soggette all'obbligo di notifica all'autorità competente, che deve avviare immediatamente un'indagine qualora sia comunicato il sospetto di infezioni,</p> <p>ii) tutte le specie introdotte sensibili alle malattie in questione provengono da un'area dichiarata indenne da tali malattie e</p> <p>iii) le specie sensibili alle malattie in questione non sono vaccinate contro tali malattie]</p> <p><i>oppure</i> ⁽¹⁾ ⁽³⁾ ⁽⁵⁾ [have been subject to quarantine in accordance with Decision 2008/946/EC].]</p>		
II.4	<p>Prescrizioni in materia di trasporto e di etichettatura</p> <p>Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che:</p>		
II.4.1	gli animali acquatici ornamentali sopraindicati sono trasportati in condizioni, qualità dell'acqua compresa, tali da non alterare il loro stato sanitario;		
II.4.2	il container di trasporto è stato pulito e disinfettato o non è stato utilizzato in precedenza; e		
II.4.3	la partita è identificata mediante un'etichetta leggibile all'esterno del container che reca le informazioni pertinenti indicate nelle caselle da I.7 a I.13 della parte I del presente certificato e la seguente dicitura:		
	<p>⁽¹⁾ ["⁽¹⁾ [Pesci] ⁽¹⁾ [Molluschi] ⁽¹⁾ [Crostacei] ornamentali destinati ad impianti ornamentali chiusi nell'Unione europea"]</p> <p><i>oppure</i> ⁽¹⁾ ["⁽¹⁾ [Pesci] ⁽¹⁾ [Molluschi] ⁽¹⁾ [Crostacei] ornamentali destinati alla quarantena nell'Unione europea"].</p>		
II.5	<p>⁽¹⁾ ⁽³⁾ ⁽⁶⁾ [Prescrizioni per le specie sensibili a viremia primaverile della carpa (SVC), nefrobatteriosi (BKD), necrosi pancreatica infettiva (IPN) e infezione da Gyrodactylus salaris (GS)]</p> <p>Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che gli animali acquatici ornamentali sopraindicati:</p>		

PAESE		Animali acquatici ornamentali destinati ad impianti ornamentali chiusi	
II	Informazioni sanitarie	II.a Numero di riferimento del certificato	II.b
	<p>(¹) [provengono da un paese/territorio o una sua parte in cui:</p> <p>a) (¹) [viremia primaverile della carpa (SVC)] (¹) [Gyrodactylus salaris (GS)] (¹) [nefro batteriosi (BKD)] (¹) [necrosi pancreatica infettiva (IPN)] sono soggette all'obbligo di notifica all'autorità competente, che deve avviare immediatamente un'indagine qualora sia comunicato il sospetto di infezioni;</p> <p>b) tutti gli animali di acquacoltura di specie sensibili alle malattie in questione, introdotti in tale paese/territorio o una sua parte, soddisfano le prescrizioni di cui alla parte II.5 del presente certificato;</p> <p>c) le specie sensibili alle malattie in questione non sono vaccinate contro tali malattie; e</p> <p>d) che soddisfano le condizioni di indennità da malattia, relativamente a (¹) [viremia primaverile della carpa (SVC)] (¹) [Gyrodactylus salaris (GS)] (¹) [nefro batteriosi (BKD)] (¹) [necrosi pancreatica infettiva (IPN)], stabilite nella relativa norma dell'OIE o condizioni almeno equivalenti a quelle stabilite nel capo VII della direttiva 2006/88/CE.]</p> <p>oppure (¹) (³) [sono stati sottoposti a quarantena in condizioni almeno equivalenti a quelle stabilite dalla decisione 2008/946/CE.]</p>		
	<p>Note</p> <p>Parte I:</p> <p>— Casella I.19: Utilizzare i codici appropriati del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane relativi alle seguenti voci: 0301, 0306, 0307, 0308 o 0511.</p> <p>— Caselle I.20 e I.28: Per quanto riguarda la quantità, indicare il numero totale in kg, fuorché per i pesci ornamentali.</p> <p>— Casella I.25: Indicare l'opzione "Animali da compagnia" per gli animali acquatici ornamentali destinati alla rivendita in negozi di animali da compagnia o imprese simili, "Circo/esposizione" per gli animali acquatici ornamentali destinati ad acquari d'esposizione o imprese simili senza fini di rivendita e "Quarantena" se gli animali d'acquacoltura sono destinati a un impianto di quarantena.</p> <p>Parte II:</p> <p>(¹) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(²) Le parti II.2 e II.3 del presente certificato si applicano solo alle specie sensibili a una o più delle malattie indicate nel titolo. Le specie sensibili sono elencate nell'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE.</p> <p>(³) Le partite di animali acquatici ornamentali possono essere importate indipendentemente dalle prescrizioni delle parti II.2 e II.3 se sono destinate a un impianto di quarantena conforme alle prescrizioni stabilite dalla decisione 2008/946/CE.</p> <p>(⁴) Perché possa essere autorizzato l'ingresso nell'Unione, occorre conservare una di queste dichiarazioni se le partite contengono specie sensibili a necrosi ematopoietica epizootica (EHN), Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus, Mikrocytos mackini, sindrome di Taura e/o malattia della testa gialla.</p> <p>(⁵) Perché possa essere autorizzato l'ingresso in uno Stato membro, una zona o un compartimento dichiarati indenni da VHS, IHN, ISA, KHV, Marteilia refringens, Bonamia ostreae o malattia dei punti bianchi oppure soggetti a un programma di sorveglianza o eradicazione stabilito conformemente all'articolo 44, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2006/88/CE, occorre conservare una di queste dichiarazioni se la partita contiene specie sensibili alle malattie da cui è riconosciuta l'indennità o per cui si applicano i programmi di sorveglianza o eradicazione. I dati sullo stato sanitario nelle diverse parti dell'Unione sono accessibili sul sito: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm</p> <p>(⁶) La parte II.5 del presente certificato si applica solo alle partite destinate a uno Stato membro o a una sua parte considerati indenni da malattia o soggetti a un programma approvato dalla decisione 2010/221/UE per quanto riguarda SVC, BKD, IPN o GS, e se la partita comprende specie elencate nell'allegato II, parte C, in quanto sensibili alle malattie da cui è riconosciuta l'indennità o per cui si applicano i suddetti programmi.</p> <p>La parte II.5 si applica anche alle partite di pesci di qualsiasi specie provenienti da acque in cui sono presenti le specie sensibili ad infezione da GS elencate nell'allegato II, parte C, se tali partite sono destinate ad uno Stato membro, o una sua parte, elencati nell'allegato I della decisione 2010/221/UE in quanto indenni da GS.</p> <p>Le partite di animali acquatici ornamentali cui sono applicabili le prescrizioni relative a SVC, IPN e/o BKD possono essere importate indipendentemente dalle prescrizioni della parte II.5 del presente certificato, se sono destinate ad un impianto di quarantena conforme alle prescrizioni stabilite dalla decisione 2008/946/CE.</p> <p>— Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello usato per le altre diciture contenute nel certificato.</p>		

PAESE		Animali acquatici ornamentali destinati ad impianti ornamentali chiusi	
II	Informazioni sanitarie	II.a Numero di riferimento del certificato	II.b
Ispettore ufficiale			
Nome e cognome (in stampatello):		Titolo e qualifica:	
Data:		Firma:»	
Timbro:			

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1013/2012 DELLA COMMISSIONE**del 5 novembre 2012****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione

da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2012

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	AL	43,2
	MA	38,2
	MK	36,1
	TR	53,3
	ZZ	42,7
0707 00 05	AL	31,8
	TR	82,1
	ZZ	57,0
0709 93 10	TR	116,3
	ZZ	116,3
0805 20 10	PE	54,9
	ZA	158,5
	ZZ	106,7
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	HR	62,5
	TR	85,3
	UY	101,2
	ZA	180,3
	ZZ	107,3
0805 50 10	AR	60,7
	TR	83,5
	UY	56,9
	ZA	99,3
	ZZ	75,1
0806 10 10	BR	275,4
	PE	307,5
	TR	172,2
	US	362,2
	ZZ	279,3
0808 10 80	CL	150,4
	CN	91,3
	MK	34,4
	NZ	164,0
	ZA	136,0
0808 30 90	ZZ	115,2
	CN	66,2
	TR	109,1
	ZZ	87,7

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

DECISIONI

DECISIONE DELEGATA DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2012

sulle indagini e sulle ammende connesse alla manipolazione delle statistiche di cui al regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'effettiva applicazione della sorveglianza di bilancio nella zona euro

(2012/678/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

debito, volontarie o causate da grave negligenza, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1173/2011.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'effettiva applicazione della sorveglianza di bilancio nella zona euro ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

(5) È necessario stabilire norme dettagliate relative alle procedure di indagine, criteri dettagliati per la determinazione dell'entità dell'ammenda, norme dettagliate volte a garantire i diritti della difesa, l'accesso al fascicolo, la rappresentanza legale, la riservatezza, i termini e la riscossione delle ammende.

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 1173/2011 stabilisce un sistema di sanzioni volto a migliorare il rispetto della parte preventiva e della parte correttiva del patto di stabilità e crescita nella zona euro. Il suddetto regolamento si applica agli Stati membri la cui moneta è l'euro.

(6) La decisione della Commissione di avviare indagini deve essere giustificata, e le indagini intraprese devono essere proporzionate per non andare al di là di quanto è necessario a stabilire l'eventuale esistenza di una manipolazione dei dati rilevanti relativi al disavanzo e al debito.

(2) La disponibilità di solidi dati di bilancio è fondamentale ai fini della sorveglianza di bilancio nella zona euro. Al fine di assicurare la solidità e l'indipendenza delle statistiche gli Stati membri devono garantire il principio di indipendenza professionale delle autorità statistiche nazionali in conformità del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee ⁽²⁾, e come ulteriormente disciplinato dal codice delle statistiche europee.

(7) Durante lo svolgimento di tali indagini, la Commissione deve poter svolgere ispezioni in loco e chiedere informazioni a qualsiasi entità classificata nel settore delle amministrazioni pubbliche a livello centrale, statale, locale e di sicurezza sociale conformemente al regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità ⁽³⁾ (nel seguito «SEC 95»).

(3) Il regolamento (UE) n. 1173/2011 conferisce alla Commissione il potere di sorvegliare la cooperazione economica e monetaria al fine di individuare e portare alla luce le manipolazioni dei dati relativi al disavanzo pubblico e al debito pubblico rilevanti per l'applicazione del sistema di sorveglianza multilaterale e della procedura per i disavanzi eccessivi.

(8) Al fine di confermare un sospetto, a seguito di validi indizi di errata rappresentazione dei dati rilevanti relativi al disavanzo e al debito, l'avvio di un'indagine deve essere di norma preceduto da una visita metodologica effettuata dalla Commissione (Eurostat) conformemente all'articolo 11 *ter*, del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea ⁽⁴⁾.

(4) A tal fine, è necessario che la Commissione svolga tutte le indagini necessarie per confermare l'esistenza di errate rappresentazioni dei dati reali relativi al disavanzo e al

(9) Nel valutare cosa costituisca un'errata rappresentazione dei dati relativi al disavanzo e al debito ai sensi del regolamento (UE) n. 1173/2011, non va considerata come tale un'attuazione scorretta delle norme contabili del SEC 95 che non sia volontaria o causata da grave

⁽¹⁾ GU L 306 del 23.11.2011, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

⁽³⁾ GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1.

negligenza. Sono inoltre escluse dall'applicazione della presente decisione le revisioni, comprese le revisioni importanti degli anni precedenti dovute a modifiche della metodologia, che siano chiaramente e adeguatamente spiegate, gli errori trascurabili e i casi in cui lo Stato membro interessato abbia espresso un dubbio e sia stato richiesto un chiarimento alla Commissione (Eurostat) in conformità dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 479/2009.

- (10) Gli utilizzatori delle statistiche europee si attendono legittimamente che esse siano prodotte da autorità statistiche che esercitano la loro attività in modo professionale e con la dovuta diligenza. Un atto o un'omissione involontari vanno considerati negligenze gravi se un responsabile della produzione di dati relativi al disavanzo pubblico e al debito pubblico viola palesemente il proprio obbligo di diligenza.
- (11) Ai fini della sua difesa, lo Stato membro interessato deve essere debitamente informato dell'avvio nonché delle risultanze delle indagini della Commissione. Le risultanze di tali indagini devono essere comunicate mediante una relazione della Commissione da trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio e da rendere pubblica. La Commissione (Eurostat) deve tenere debitamente informato il comitato del sistema statistico europeo e il comitato consultivo europeo per la governance statistica.
- (12) I diritti della difesa e il principio di riservatezza vanno rispettati in conformità dei principi generali del diritto e della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. In particolare, lo Stato membro interessato ha il diritto di essere sentito dalla Commissione nel corso delle indagini e il diritto di accedere al fascicolo costituito dalla Commissione.
- (13) Le raccomandazioni al Consiglio di imporre un'ammenda devono essere fondate esclusivamente su motivi in merito ai quali lo Stato membro interessato abbia avuto la possibilità di formulare osservazioni.
- (14) Occorre stabilire criteri di determinazione dell'entità dell'ammenda. Tali criteri vanno impiegati per garantire che l'ammenda proposta sia fissata a un livello appropriato che la renda efficace, proporzionata e dissuasiva, sulla base di un importo di riferimento da rivedere se del caso al rialzo o al ribasso alla luce di circostanze specifiche.
- (15) La presente decisione non pregiudica l'esercizio dei poteri della Commissione (Eurostat) a norma del regolamento (CE) n. 479/2009.
- (16) Il contenuto e la forma delle misure previste dalla presente decisione non vanno al di là di quanto è necessario

per raggiungere gli obiettivi fissati dal regolamento (UE) n. 1173/2011, in conformità dell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea.

- (17) La presente decisione lascia impregiudicato il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ⁽¹⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I

OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. La presente decisione stabilisce norme dettagliate circa la procedura di indagine sulle errate rappresentazioni, volontarie o causate da grave negligenza, dei dati relativi al disavanzo pubblico e al debito pubblico, norme dettagliate concernenti il diritto della difesa e la riservatezza, criteri dettagliati per la determinazione dell'entità delle ammende e norme sui termini e sulla riscossione delle ammende di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1173/2011.

2. La presente decisione si applica agli Stati membri la cui moneta è l'euro.

CAPO II

PROCEDURE PER LE INDAGINI

Articolo 2

Avvio delle indagini

1. La Commissione notifica allo Stato membro interessato la decisione di avviare un'indagine, includendo le informazioni relative ai seri indizi riscontrati dell'esistenza di fatti che possano costituire un'errata rappresentazione dei dati relativi al disavanzo pubblico e al debito pubblico dovuta alla manipolazione, volontaria o causata da grave negligenza, di tali dati.

2. Nel corso dell'indagine la Commissione (Eurostat) può chiedere informazioni, sentire persone, svolgere ispezioni in loco e avere accesso ai conti di tutte le entità governative a livello centrale, statale, locale e di sicurezza sociale secondo le procedure di cui agli articoli 3, 4 e 5. Tali mezzi di indagine possono essere utilizzati dalla Commissione (Eurostat) singolarmente o in combinazione. Se del caso e fatte pienamente salve le norme nazionali che disciplinano tali istituzioni la Corte dei conti o altre istituzioni superiori di controllo dello Stato membro interessato possono essere invitate a contribuire e partecipare.

⁽¹⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

3. La Commissione può decidere di non svolgere tale indagine fino a che non sia stata svolta una visita metodologica in conformità di una decisione adottata dalla Commissione (Eurostat) a norma del regolamento (CE) n. 479/2009.

4. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio della sua decisione di avviare un'indagine.

Articolo 3

Richiesta di informazioni

1. Su richiesta della Commissione qualsiasi entità governativa, direttamente o indirettamente coinvolta nella compilazione di dati relativi al debito e al disavanzo dello Stato membro interessato, o la cui contabilità è utilizzata per tale compilazione (nel seguito «l'entità interessata») fornisce alla Commissione tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento delle indagini. Lo Stato membro interessato è informato di tali richieste all'entità interessata da parte della Commissione.

2. La Commissione dichiara la finalità della richiesta, specificando che essa è presentata a norma della presente decisione, e deve indicare un termine per la risposta, che non può essere inferiore a quattro settimane.

Articolo 4

Audizioni

Al fine di raccogliere informazioni o spiegazioni circa fatti o documenti relativi all'oggetto di un'indagine la Commissione può sentire ogni persona coinvolta direttamente o indirettamente nella compilazione dei dati relativi al disavanzo pubblico e al debito pubblico che accetti di essere sentita, e può mettere a verbale le risposte. L'entità interessata è informata prima dell'audizione di qualsiasi suo rappresentante o membro del personale. La persona sentita può richiedere l'assistenza di un rappresentante dell'entità interessata o di un consulente legale.

Articolo 5

Ispezioni

1. I funzionari della Commissione e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione a svolgere un'ispezione hanno il potere di:

- a) accedere a tutti i locali dell'entità interessata;
- b) accedere a tutti i dati e i conti dell'entità interessata, a prescindere dal supporto sul quale sono conservati;
- c) fare o ottenere qualsiasi forma di copia o estratto di qualsiasi dato e conto;
- d) apporre i sigilli a qualsiasi dato e conto nella misura e per il periodo di tempo necessario per la raccolta di indizi concreti per l'indagine, senza ostacolare le attività essenziali dell'entità interessata.

e) sentire qualsiasi rappresentante o membro del personale dell'entità interessata relativamente a spiegazioni su fatti o documenti relativi all'oggetto e allo scopo dell'indagine, alle condizioni stabilite nell'articolo 4.

2. I funzionari della Commissione e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione a svolgere un'ispezione devono presentare un'autorizzazione scritta che specifichi l'oggetto e la finalità dell'ispezione e la relativa data di inizio.

3. L'entità interessata coopera pienamente con la Commissione ai fini dell'ispezione.

4. Su richiesta della Commissione i membri del personale delle autorità statistiche degli Stati membri interessati prestano attivamente assistenza ai funzionari e alle altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione. Essi dispongono a tal fine dei poteri definiti al paragrafo 1.

5. Qualora i funzionari della Commissione e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione constatino che un'entità si oppone a un'ispezione ordinata a norma del presente articolo, lo Stato membro interessato provvede a fornire loro l'assistenza necessaria in base alla normativa nazionale.

6. Se la normativa nazionale prevede che sia necessaria l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria per svolgere l'ispezione, tale autorizzazione viene richiesta dalla Commissione. In tali casi l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria è presentata contestualmente all'autorizzazione scritta di cui al paragrafo 2.

Articolo 6

Diritto di formulare osservazioni

Prima dell'adozione della relazione di cui all'articolo 7, la Commissione invita lo Stato membro interessato a presentare per iscritto le osservazioni sulle risultanze preliminari.

Tale invito è formulato per iscritto e indica un termine per la presentazione di tali osservazioni che non può essere inferiore a quattro settimane.

Articolo 7

Relazioni

1. La Commissione adotta una relazione contenente le sue risultanze e le osservazioni presentate dallo Stato membro interessato alla luce delle indagini svolte in conformità del presente capo, e trasmette tale relazione allo Stato membro.

2. La Commissione trasmette tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio e la rende pubblica.

3. La Commissione (Eurostat) deve tenere debitamente informati sui risultati dell'indagine il comitato del sistema statistico europeo e il comitato consultivo europeo per la governance statistica.

4. Qualsiasi raccomandazione della Commissione al Consiglio di imporre un'ammenda allo Stato membro interessato si basa sulla relazione di cui al paragrafo 1.

Articolo 8

Durata

1. La Commissione adotta la relazione di cui all'articolo 7 non più tardi di dieci mesi dopo la notifica della sua decisione di avviare un'indagine in conformità dell'articolo 2. In casi eccezionali, quando le indagini siano ostacolate o qualora l'acquisizione delle informazioni necessarie per le indagini implichi procedure eccessivamente lunghe, la Commissione può prorogare il termine di cinque mesi.

2. Le ispezioni sono completate entro sei mesi dalla data di inizio. In casi eccezionali, quando le ispezioni siano ostacolate o qualora l'acquisizione delle informazioni nel quadro delle ispezioni comporti procedure eccessivamente lunghe, la Commissione può prorogare il termine di tre mesi.

CAPO III

DIRITTO DELLA DIFESA E RISERVATEZZA

Articolo 9

Diritto della difesa

Il principio del diritto della difesa si applica a qualsiasi attuazione della presente decisione.

Articolo 10

Accesso al fascicolo

Lo Stato membro interessato ha il diritto di accedere su richiesta a tutti i documenti e agli altri elementi oggettivi raccolti dalla Commissione che possano servire come prove a supporto della raccomandazione al Consiglio di imporre un'ammenda a detto Stato membro.

I documenti ottenuti dallo Stato membro interessato mediante l'accesso al fascicolo sono utilizzati esclusivamente ai fini della presente decisione.

Articolo 11

Rappresentanza legale

Lo Stato membro interessato, qualsiasi entità interessata, qualsiasi persona che lavori per tale entità o qualsiasi altra persona fisica interessata ha diritto alla rappresentanza legale durante le indagini.

Articolo 12

Riservatezza e segreto professionale

Le indagini di cui al capo II sono condotte nel rispetto dei principi di riservatezza e di segreto professionale. I funzionari della Commissione e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione non divulgano informazioni acquisite nell'ambito dell'indagine che siano coperte dall'obbligo di segreto professionale e di riservatezza.

I documenti o le informazioni ottenute dalla Commissione nel corso delle indagini sono utilizzate unicamente ai fini della presente decisione.

CAPO IV

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'ENTITÀ DELL'AMMENDA

Articolo 13

Importo massimo

L'importo totale dell'ammenda non deve superare lo 0,2 % del più recente prodotto interno lordo ai prezzi di mercato correnti dello Stato membro interessato, quale definito nel SEC 95, nel corso dell'anno precedente.

Articolo 14

Criteri relativi all'entità dell'ammenda

1. La Commissione si assicura che l'ammenda raccomandata sia efficace, proporzionata e dissuasiva. L'ammenda è determinata sulla base di un importo di riferimento che può essere modulato al rialzo o al ribasso prendendo in considerazione le circostanze specifiche di cui al paragrafo 3.

2. L'importo di riferimento è pari al 5 % dell'impatto più ampio dell'errata rappresentazione sul livello del disavanzo pubblico o del debito pubblico dello Stato membro per gli anni pertinenti cui si riferisce la notifica nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi.

3. Tenuto conto dell'importo massimo di cui all'articolo 13, la Commissione prende in considerazione in ciascun caso, ove opportuno, le seguenti circostanze:

- a) la gravità e gli effetti più generali dell'errata rappresentazione, in particolare l'impatto dell'errata rappresentazione sul funzionamento della governance economica rafforzata dell'Unione;
- b) il fatto che l'errata rappresentazione sia il risultato provato di negligenza grave o, in alternativa, ne sia stata provata la volontarietà;

- c) il fatto che l'errata rappresentazione sia stata prodotta da un'unica entità o, in alternativa, che sia il risultato dell'azione concertata di due o più entità;
- d) la ripetizione, la frequenza o la durata dell'errata rappresentazione da parte dello Stato membro interessato. In tal caso, l'importo di riferimento è il più ampio rilevato e va moltiplicato per il numero di anni, nei quattro anni dall'ultima notifica, in cui si è verificata l'errata rappresentazione;
- e) il livello di diligenza e di cooperazione, o in alternativa il livello di ostruzionismo, mostrato dallo Stato membro interessato nell'individuazione dell'errata rappresentazione e nel corso delle indagini.

Articolo 15

Termine di prescrizione per la riscossione delle ammende

1. Il diritto della Commissione di procedere all'esecuzione delle decisioni adottate dal Consiglio a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1173/2011 deve essere esercitato entro un periodo di cinque anni.
2. Il periodo decorre dal giorno in cui la decisione del Consiglio è notificata allo Stato membro interessato.

3. La prescrizione per il recupero delle ammende si interrompe a ogni azione intrapresa dalla Commissione ai fini dell'esecuzione forzata dell'ammenda o è sospesa per tutto il periodo in cui l'esecuzione forzata è sospesa in virtù di una decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2012

che approva limitazioni alle autorizzazioni di biocidi contenenti difenacum notificata dalla Germania a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2012) 7568]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2012/679/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I della direttiva 98/8/CE contiene l'elenco dei principi attivi approvati a livello dell'Unione per poterli includere tra i biocidi. Il principio attivo difenacum è stato approvato per l'inclusione in prodotti appartenenti al tipo di prodotto 14, rodenticidi, quale definito all'allegato V della direttiva 98/8/CE, dalla direttiva 2008/81/CE della Commissione, del 29 luglio 2008, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il difenacum come principio attivo nell'allegato I della direttiva ⁽²⁾.
- (2) Il difenacum è un rodenticida anticoagulante che notoriamente presenta rischi di incidenti per i bambini nonché rischi per gli animali e l'ambiente. È stato identificato come potenzialmente persistente, bioaccumulabile e tossico («PBT») o molto persistente e molto bioaccumulabile («vPvB»).
- (3) Per motivi di salute pubblica e di igiene, si è nondimeno ritenuto giustificato includere il difenacum e altri rodenticidi anticoagulanti nell'allegato I della direttiva 98/8/CE, consentendo in tal modo agli Stati membri di autorizzare prodotti a base di difenacum. La direttiva 2008/81/CE obbliga tuttavia gli Stati membri a garantire, quando concedono l'autorizzazione a prodotti contenenti difenacum, che sia limitata l'esposizione primaria e secondaria dell'uomo, degli animali non bersaglio e dell'ambiente, studiando e adottando tutte le misure di riduzione del rischio idonee e disponibili. Le misure di riduzione del rischio di cui alla direttiva 2008/81/CE comprendono pertanto, tra l'altro, la limitazione al solo uso professionale.
- (4) A norma dell'articolo 8 della direttiva 98/8/CE la società Lodi S.A.S. (di seguito «il richiedente») ha presentato all'Irlanda una richiesta di autorizzazione di due rodenticidi contenenti difenacum (di seguito «i prodotti»). I nomi e i

numeri di riferimento dei prodotti nel registro dei biocidi (R4BP) sono riportati nell'allegato della presente decisione.

- (5) L'Irlanda ha concesso le autorizzazioni il 1° luglio 2011. I prodotti sono stati autorizzati con limitazioni al fine di garantire in Irlanda il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE. Tali limitazioni non comprendevano una limitazione al solo uso da parte di utilizzatori professionali appositamente formati o titolari di una licenza.
- (6) Il 30 marzo 2010 il richiedente ha presentato una richiesta completa alla Germania per il riconoscimento reciproco delle prime autorizzazioni relative ai prodotti.
- (7) Il 7 febbraio 2012 la Germania ha notificato alla Commissione, agli altri Stati membri e al richiedente la proposta di limitare le prime autorizzazioni conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 98/8/CE. La Germania ha proposto una limitazione sui prodotti per riservarne l'uso a professionisti appositamente formati o titolari di una licenza.
- (8) La Commissione ha invitato gli altri Stati membri e il richiedente a presentare per iscritto osservazioni alla notifica entro novanta giorni, conformemente a quanto disposto dall'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE. Non sono state presentate osservazioni entro tale termine. La notifica è stata altresì discussa dai rappresentanti della Commissione e delle autorità nazionali degli Stati membri competenti per i biocidi in occasione della riunione del gruppo per l'agevolazione dell'autorizzazione dei prodotti e del riconoscimento reciproco del 22 e 23 maggio 2012.
- (9) La Commissione osserva che, a norma della direttiva 2008/81/CE, le autorizzazioni di biocidi contenenti difenacum sono subordinate a tutte le misure idonee e disponibili di riduzione del rischio, ivi compresa la limitazione al solo uso professionale. La valutazione scientifica che ha condotto all'adozione della direttiva 2008/81/CE ha concluso che solo gli utilizzatori professionali sono in grado di seguire le istruzioni che riducono al minimo il rischio di avvelenamento secondario degli animali non bersaglio e di utilizzare i prodotti in modo da evitare lo sviluppo e la diffusione della resistenza. In linea di principio, una limitazione agli utilizzatori professionali può essere considerata una misura idonea di riduzione del rischio, in particolare negli Stati membri in cui si verifica una resistenza al difenacum.

⁽¹⁾ GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 201 del 30.7.2008, pag. 46.

- (10) In assenza di indicazioni contrarie, la Commissione ritiene pertanto che una limitazione ai soli utilizzatori professionali costituisca una misura di riduzione del rischio idonea e disponibile per autorizzare i prodotti contenenti difenacum in Germania. Tale conclusione è rafforzata dalle osservazioni avanzate dalla Germania, ovvero la resistenza al difenacum rilevata nei ratti e che sembra si sviluppi nel paese nonché il fatto che il paese dispone di un'efficiente infrastruttura di operatori appositamente formati per la disinfestazione e di professionisti titolari di una licenza, quali agricoltori, giardinieri e operatori forestali che hanno ricevuto una formazione professionale, il che significa che la limitazione proposta non impedisce la prevenzione delle infezioni.
- (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Germania ha la facoltà di limitare le autorizzazioni concesse in conformità all'articolo 4 della direttiva 98/8/CE per i prodotti menzionati nell'allegato della presente decisione all'uso da parte di professionisti appositamente formati o titolari di una licenza.

Articolo 2

La Repubblica Federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2012

Per la Commissione
Janez POTOČNIK
Membro della Commissione

ALLEGATO

Prodotti per i quali la Germania ha la facoltà di limitare le autorizzazioni concesse a norma dell'articolo 4 della direttiva 98/8/CE all'uso da parte di professionisti appositamente formati o titolari di una licenza:

Nome del prodotto in Irlanda	Numero di riferimento della richiesta dell'Irlanda nel registro dei biocidi	Nome del prodotto in Germania	Numero di riferimento della richiesta della Germania nel registro dei biocidi
Ruby Block	2010/6249/5607/IE/AA/6647	Rubis Bloc	2010/6249/5607/DE/MA/6893
Ruby Paste	2010/6249/5586/IE/AA/6645	Rubis Pasta	2010/6249/5586/DE/MA/6765

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2012 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 310 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	840 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

